





disposizioni connesse al D.P.R. 203/1988 di cui all'art. 5 sono state aggiornate con riferimento al D.Lgs. 152/2006; nella modifica dell'art. 79 della L.R. 11/2001 si è tenuto conto altresì dell'evoluzione normativa in materia di procedimenti unici per l'autorizzazione alla produzione di energia elettrica e delle disposizioni di semplificazione introdotte per interventi minori.

Alla luce del suddetto intervento normativo, gli impatti generati da uno stabilimento nel quale siano installati impianti di produzione di energia elettrica possono essere valutati, con riferimento alla matrice atmosfera, con un approccio olistico, senza frazionamento di competenze e garantendo nel complesso un più elevato grado di tutela ambientale.

È opportuno ricordare che ai sensi della L.R. 11/2001, art. 42 c.2bis, nelle more dell'approvazione del Piano Energetico Regionale, la Regione esercita le funzioni attribuite alle Province di cui all'art. 44 c.2 lettera b), in merito all'autorizzazione all'installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia con potenza termica inferiore ai 300 MW.

L'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 pone inoltre in capo alle Regioni l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, attraverso un procedimento unico, cui partecipano tutte le Amministrazioni interessate, in cui confluiscono tutti gli atti di assenso necessari alla costruzione ed esercizio dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili.

L'art. 11 c. 7 e 8 del D.Lgs. 115/2008 individua la procedura amministrativa per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore a 300 MW e prevede anch'esso un procedimento unico, analogo a quello di cui al D.Lgs 387/2003.

Per l'installazione di talune tipologie di impianti, la vigente normativa non prevede assoggettamento ad autorizzazione per la produzione di energia. In particolare:

- il D.P.R. 53/1998 "*Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'art. 20 c.8 della L. 15 marzo 1997, n.59*", all'art. 1 c. 3 assoggetta alla sola comunicazione i gruppi elettrogeni di emergenza, i gruppi elettrogeni a metano o GPL con potenza termica non superiore a 3 MW e i gruppi elettrogeni a benzina o gasolio con potenza termica non superiore a 1 MW;
- la L. 99/2009 "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*" all'art. 27 c. 20 stabilisce adempimenti semplificati costituiti dalla comunicazione e dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ai sensi del DPR n. 380/2001, rispettivamente per impianti di microcogenerazione e piccola cogenerazione, come definiti all'art. 2 c.1 lettere d) ed e) del D.Lgs 20/2007;
- il D.M. 10.09.2010 "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili*" prevede che gli impianti di piccola cogenerazione alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, possano essere realizzati "mediante denuncia di inizio attività",

È fatta salva ovviamente l'acquisizione degli ulteriori titoli necessari previsti dalle normative vigenti, tra cui l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ove richiesta.

A tal proposito, si premette che, nel caso di impianti di produzione di energia elettrica e gruppi elettrogeni di emergenza asserviti ad installazioni in AIA, questi dovranno essere considerati nel complesso dell'attività dell'installazione, come definita all'art. 5. c. 1, lettera i-quater del D.Lgs. 152/2006, che ricomprende appunto nella medesima anche le attività accessorie, tecnicamente connesse all'attività IPPC. Le emissioni in atmosfera di detti impianti, così come pure gli ulteriori impatti ambientali dei medesimi, considerati nel complesso dell'attività dell'installazione, soggiacciono pertanto alla stessa AIA rilasciata per l'attività principale, in accordo con quanto previsto dall'art.29-quater c.11 del D.Lgs 152/2006, nonché all'integrazione nel Piano di Monitoraggio e Controllo e agli adempimenti previsti dalla parte II del D.Lgs. 152/2006.

Si ricorda, inoltre, che sono soggetti al Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/2006, ai sensi dell'art. 272 c.5, i gruppi elettrogeni di emergenza che operino come parte integrante del ciclo produttivo dello stabilimento. A tal proposito, ravvisando l'opportunità di utilizzare gli strumenti di semplificazione previsti dalla normativa per una più agevole gestione dei procedimenti pendenti, il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ha autorizzato in via generale, ai sensi dell'art. 272 c.2 e 3 del D.Lgs 152/2006, con proprio decreto n. 154 del 7 agosto 2023 (allegato) le emissioni dei gruppi elettrogeni di emergenza operanti per non più di 200 ore annue.

*Area Tutela e Sicurezza del Territorio*

**Direzione Ambiente e Transizione Ecologica**

**U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera**

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel. 041/2792143-2186-4434

pec: [ambiente@pec.regione.veneto.it](mailto:ambiente@pec.regione.veneto.it) – <http://www.regione.veneto.it>



Quanto sopra premesso, per gruppi elettrogeni di emergenza ed impianti in continuo di soglia inferiore a 1MWe e 3MWt, non soggetti ad autorizzazione alla produzione di energia elettrica ma soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte V del D.Lgs 152/2006 qualora di soglia superiore a 1MW, generalmente l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rientra nella disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui al D.P.R. 59/2013, salvo casi specifici quali:

1. gli impianti costituiscono attività connessa alla principale, all'interno di installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi della Parte II Titolo IIIbis al D.Lgs 152/2006, oppure sono installati all'interno di impianti di gestione rifiuti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 (Aut.208). In tali casi, le emissioni saranno valutate ed autorizzate dall'autorità competente per l'AIA o l'Aut.208, rispettivamente;
2. gli impianti sono installati all'interno di stabilimenti soggetti ad una Autorizzazione Unica (AU), ad es. ai sensi dell'art 12 del D.Lgs. 387/2003. In tali casi, l'istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 ovvero di adesione all'eventuale autorizzazione generale ai sensi dell'art. 272 farà parte integrante dell'istanza di Autorizzazione Unica presentata all'autorità competente per la medesima, ed il titolo necessario per le emissioni in atmosfera prodotto dalla Provincia/Città metropolitana nel relativo endoprocedimento sarà acquisito dall'autorità competente per l'AU nell'ambito del procedimento unico e confluirà nel provvedimento autorizzativo unico;
3. gli impianti sono installati all'interno di stabilimenti soggetti alla Procedura abilitativa semplificata (PAS) prevista dal D.Lgs. 387/2003. In tali casi, il titolo ai sensi dell'art. 269 ovvero dell'art. 272 sarà acquisito nel relativo procedimento, nei modi previsti all'art. 6 del D.Lgs. 28/2011.

Nel caso di impianti in continuo di soglia superiore a 1MWe e 3MWt, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera confluisce nell'autorizzazione alla produzione di energia elettrica da fonti convenzionali (D.Lgs. 115/2008 art. 11) o rinnovabili (D.Lgs. 387/2003 art. 12), rilasciata in entrambi i casi attraverso un procedimento unico, in cui confluiscono tutti gli atti di assenso necessari alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, che resta escluso dall'applicazione del D.P.R. 160/2010.

Resta inteso che in tutti i casi in cui l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera costituisce titolo che confluisce nell'AU alla realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica, la domanda di AU, ai fini della procedibilità, dovrà essere completa degli elementi necessari al rilascio di detto titolo.

Si desidera a tal proposito rilevare che si ravvisa nelle Autorizzazioni generali ai sensi dell'art. 272 c.2 e 3, un valido strumento ben applicabile agli impianti di produzione di energia elettrica, utile sia ad agevolare l'attività istruttoria da parte delle autorità competenti che a semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese.

A tal scopo, si invitano codeste Province e Città metropolitana di Venezia ad avvalersi di tale facoltà considerando utilmente gli allegati al decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 154/2023, quale riferimento da adottare per i propri provvedimenti generali.

Con la finalità di pervenire a schemi condivisi per l'emanazione di autorizzazioni generali con modalità omogenee sul territorio anche per le emissioni degli impianti di produzione di energia elettrica operanti in continuo, la scrivente Regione procederà ad avviare un apposito tavolo di coordinamento.

Si richiama infine l'attenzione sull'obbligo di cui all'art. 273-bis c. 11, relativo alla tenuta del registro documentale completo dei dati dei medi impianti di combustione previsti all'allegato I, Parte IV-bis, alla Parte V del D.Lgs. 152/2006.

Distinti saluti.

Il Direttore  
- dott. Paolo Giandon -

*Allegato:*

*Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 154 del 07.08.2023*

*U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera - Direttore: dott.ssa Sofia Memoli*

**Area Tutela e Sicurezza del Territorio**  
**Direzione Ambiente e Transizione Ecologica**  
**U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera**  
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel. 041/2792143-2186-4434  
pec: [ambiente@pec.regione.veneto.it](mailto:ambiente@pec.regione.veneto.it) – <http://www.regione.veneto.it>